



Città di Ladispoli

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 16/12/2021

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE INSTALLAZIONI ESTERNE A CORREDO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 30/01/2018.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sedici** del mese di **Dicembre**, alle ore 21:30 e seguenti (art. 38 del D.Lgs 267 del 18/0/2000 e dell'art. 60, Regolamento del Consiglio Comunale) nella sede comunale "*modalità telematica art. 73 D.L.18 del 17/03/2020*" si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di seconda convocazione disposta dal Presidente, nelle persone dei Sigg.ri:

N.	Nominativo	A/P	N.	Nominativo	A/P
1	ARDITA GIOVANNI	A	14	GRANDO ALESSANDRO	P
2	ASCANI FEDERICO	P	15	LODDO GIUSEPPE	A
3	AUGELLO CARMELO	P	16	MARCHETTI RENZO	A
4	CAREDDA MARIA ANTONIA	P	17	MORETTI FILIPPO	P
5	CAVALIERE RAFFAELE	A	18	PALERMO MARIA CONCETTA	A
6	DE LAZZARO MIRIAM	P	19	PIERINI MARCO	P
7	DE SIMONE EMILIANO	P	20	MARTELLO GENNARO	P
8	MARONGIU DANIELA	P	21	QUINTAVALLE LUCA	P
9	FIORAVANTI MARCO ANTONIO	P	22	RISSO MANUELA	P
10	FIORENZA MARCO	P	23	ROSSI IDA	A
11	FIORINI EMILIANO	P	24	SOLAROLI SARA	P
12	CIAMPA FABIO	A	25	TRANI EUGENIO	A
13	FORTE FRANCESCO	A			

PRESENTI: 16

ASSENTI: 9

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Susanna Calandra**.

Il Consigliere Avv. Maria Antonia Caredda, in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi dell'art. 40 del TUEL e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che con Deliberazione di Consiglio comunale n.2 del 30/01/2018 è stato approvato il regolamento per l'occupazione di suolo pubblico mediante installazioni esterne a corredo di attività commerciali, nonché il relativo allegato "A", modificato con D.C.C. n° 58 del 22/10/2018 e D.C.C. n° 15 del 01/04/2019;

Ritenuto, di dover procedere a delle modifiche che ne agevolino la comprensione e l'attuazione, al fine di far conciliare l'interesse pubblico e quello dell'impresa privata;

Precisato che le modifiche da introdurre prevedono:

- A. Una diversa articolazione dell'ambito di applicazione del regolamento art 1 comma 3, terzo capoverso;
- B. Una più intellegibile formulazione dell'art. 1 comma 6;
- C. L'introduzione del divieto di posizionare strutture chiuse sui marciapiedi del Viale Italia art. 6 comma 3;
- D. La possibilità per le imprese di occupare una superficie superiore all'ampiezza delle facciate dell'edificio dell'attività commerciale previa acquisizione del consenso del titolare e del gestore, se diverso, degli esercizi adiacenti, art 6 comma 7;
- E. Il rilascio del nulla osta da parte del proprietario o amministratore dello stabile anche quando la struttura, pur non essendo a contatto con le pareti dell'edificio, sia posizionata in modo tale da configurare pericolo, art 3 comma 1;
- F. una puntualizzazione sulla presentazione della polizza fideiussoria da allegare prima del rilascio del titolo autorizzativo, art 3 comma 1;
- G. L'integrazione dell'art 6 con ulteriore comma 14, in modo da dettagliare in maniera più esaustiva le caratteristiche delle pedane o strutture collocate sulla carreggiata;
- H. La previsione di ulteriori sanzioni ad integrazione dell'art. 9.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs.18/8/2000, n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 c.2 dlgs 267/2000 e dell'art.6 c.5 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, di approvare le modifiche del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico mediante installazioni esterne a corredo di attività commerciali, approvato con D.C.C. n. 2 del 30/01/2018 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:

1. di modificare l'art. 1 come segue:

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante installazioni esterne a corredo di attività commerciali, d'ora in poi denominate "dehors", stagionali o continuativi, con la finalità di riqualificare il paesaggio urbano, valorizzare l'immagine della città e disciplinare le attività commerciali;
- 2) Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la

cittadinanza;

3) La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile:

- alle aree private con servitù di uso pubblico;
- all'occupazione di aree di proprietà privata di pertinenza di pubblico esercizio, ancorché non costituite come servitù di pubblico passaggio;

4) Il Regolamento stabilisce i criteri di inserimento ambientale, nonché le procedure di inserimento dell'autorizzazione e del relativo rinnovo;

5) I "dehors" possono essere di 2 tipi:

- **stagionali**, per un periodo complessivo non superiore a 180 gg l'anno;

- **continuativi**, per un periodo complessivo non superiore ad 1 anno (solare);

6) Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa situate sul Viale Italia, Piazza Martini Marescotti e Piazza della Vittoria, non possono essere autorizzate a collocare al di fuori del proprio esercizio espositori merci .

I laboratori artigianali alimentari di cui alla Legge 8 agosto n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) e s.m.i., potranno essere autorizzati ad occupare spazi esterni all'esercizio esclusivamente mediante la collocazione di sedute, con espresso divieto di servizio assistito.

Tutte le altre tipologie di attività non potranno essere oggetto di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico.

2. di modificare l'art. 3 come segue:

1) Al fine del rilascio dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico i titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di presentare al competente uffici (SUAP), in via telematica:

- planimetria in scala non inferiore ad 1:100 con l'individuazione della superficie richiesta nonché l'indicazione di tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare sul suolo pubblico;

- planimetria in scala non inferiore ad 1:50 con la definizione dei colori, dei materiali ed i dettagli tecnico-architettonici;

- documentazione grafica , fotografica (minimo 4 foto *ante-operam*), foto-inserimenti, simulazioni (*rendering*) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi impianti ed oggetti;

- Nulla Osta del proprietario o amministratore dell'area (nel caso in cui l'area sia privata, ma gravata da servitù di uso pubblico);

- Nulla Osta del proprietario o amministratore dello stabile (nel caso in cui il "dehor" sia a contatto con uno o più edifici);

- Espresso assenso del titolare e del gestore, se diverso, degli esercizi immediatamente adiacenti nel caso in cui l'interessato intenda richiedere una occupazione che si estenda oltre i limiti della facciata dell'edificio di propria pertinenza.

- Copia del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione;

- Copia del pagamento dei Diritti di segreteria come meglio indicati nell'art. 4;

- Attestazione di avvenuta stipula di Polizza fidejussoria, del valore di 1.500 € per superfici fino a 30 mq, con incremento di 50,00 € per ogni mq aggiuntivo, da produrre prima del rilascio del titolo abilitativo. Qualora richiesto dalla Compagnia assicurativa l'Ufficio preposto provvederà al rilascio di apposita attestazione dell'importo del valore assicurato.

2) L'istanza, pervenuta telematicamente al SUAP, sarà trasmessa, secondo le stesse modalità, agli uffici comunali competenti (Ufficio LL.PP-S.I.I., Ufficio Urbanistica, Comando di Polizia Locale ed eventuali altri uffici/enti che potrebbero essere coinvolti di volta in volta) a cura del SUAP. I pareri sono resi dai succitati uffici, per rispettiva competenza;

Qualora l'occupazione consista nel mero posizionamento di tavoli, sedie ed ombrelloni ovvero espositori merci, senza l'installazione di alcun manufatto, la relativa documentazione verrà trasmessa, sempre a cura del SUAP, esclusivamente al Comando

P.L. per il rilascio del parere di competenza;

3) Il SUAP, ottenuti i pareri richiesti, acquisisce l'attestazione di avvenuta stipula della polizza fideiussoria e procede al rilascio dell'autorizzazione per il periodo richiesto. Il pagamento dei tributi comunali dovuto deve avvenire entro e non oltre 30 gg dal rilascio dell'autorizzazione all'occupazione. Trascorso detto periodo senza che venga prodotto il corretto pagamento, l'autorizzazione verrà revocata e, pertanto, qualsiasi ulteriore occupazione sarà considerata abusiva, con obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi. I tributi comunali sono comunque dovuti dalla data di rilascio dell'autorizzazione al momento della revoca della stessa;

4) Ai sensi di legge, la TOSAP, se di importo superiore ad € 258,00 annuali, può essere corrisposta in 4 rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 Luglio, la rateizzazione può essere effettuata in 2 rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di Dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 Dicembre, alla data della cessazione medesima;

5) Il SUAP provvede, altresì, a richiedere, ove dovuti, ulteriori pagamenti di imposte e/o tasse entro lo stesso termine di cui al punto 3;

6) L'istanza per l'installazione ex-novo o per il rinnovo dei "dehors" (previo pagamento telematico dell'imposta di bollo), deve essere presentata rispettando i seguenti tempi:

- entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'installazione esterna, per i "dehors" **continuativi**;

- almeno 45 gg prima dell'installazione per i "dehors" **stagionali**.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata dopo il 31 ottobre, o in corso d'anno per cui si chiede l'autorizzazione, anche se formalmente diretta al posizionamento di "dehors" **continuativi**, ai soli fini di concessione di occupazione di suolo pubblico sarà esaminata d'ufficio come richiesta di natura stagionale. In tal caso, il soggetto sarà invitato a dichiarare il periodo temporale di occupazione e, dopo il rilascio di parere positivo, a corrispondere il pagamento della tariffa prevista per l'occupazione di suolo pubblico stagionale vigente ed a presentare la polizza fideiussoria;

7) Il SUAP informerà tutti gli uffici comunali coinvolti, ciascuno per le proprie competenze, del rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento dei "dehors";

8) La concessione di occupazione di suolo pubblico avrà durata massima di 1 anno. La superficie del "dehor" non può essere superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, per una superficie massima di 100 mq per le installazioni su suolo pubblico. In talune situazioni (aree pedonali, piazze, ampi marciapiedi, ecc), valutate singolarmente dagli Uffici Comunali competenti, lo spazio concesso può essere incrementato massimo del 30%, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di Codice della Strada, sicurezza, igiene urbana e governo del territorio.

Per i "dehors" collocati su suolo privato la superficie massima realizzabile è di 150 mq, non si applica la prescrizione per cui il "dehor" non può superare il 100% della superficie di pubblico esercizio esistente. In talune situazioni (aree pedonali, piazze, ampi marciapiedi, terrazze ecc), valutate singolarmente dagli Uffici Comunali competenti, lo spazio concesso può essere incrementato fino all'occupazione del 50 % dell'intera area disponibile, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di Codice della Strada, sicurezza, igiene urbana e governo del territorio;

9) L'autorizzazione per il posizionamento dei "dehors", così come per i titoli di rinnovo, vengono rilasciati con la clausola che, qualora si verifichi la necessità per l'Ente di intervenire sul suolo pubblico (manutenzione ordinaria/straordinaria, riqualificazione, ecc), il titolare dell'esercizio deve provvedere alla rimozione del "dehor", a proprie spese, senza

avanzare diritti di risarcimento danni;

10) L'**istanza di rinnovo** deve essere richiesta per via telematica al SUAP, con le tempistiche di cui al punto 6, allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione del titolare dell'esercizio pubblico, attestante la conformità del "dehor" rispetto alla concessione rilasciata

- min. N°4 foto a colori rappresentanti la situazione attuale

- documentazione attestante i regolari pagamenti di canoni/tributi relativi al "dehor" - non saranno rilasciati titolo autorizzativi ai richiedenti che non risultino in regola con i pagamenti; il titolare dovrà anzi provvedere alla rimozione a proprie spese del "dehor".

Per il rinnovo, il SUAP trasmette la documentazione agli uffici competenti di cui al comma 2, i quali entro 10 gg devono comunicare eventuali variazioni rispetto al rilascio del provvedimento originario. Trascorso tale termine, senza ricevere alcun dissenso, il SUAP può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione;

11) Trascorso il periodo di validità del titolo autorizzativo, il titolare del pubblico esercizio deve provvedere a proprie spese alla rimozione del "dehor", ripristinando lo stato originario dei luoghi;

12) Per la collocazione di "dehors" nelle zone con presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio), il richiedente dovrà ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo. In tal caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice. Quanto sopra salvo diversi accordi o protocolli tra l'Amministrazione e la Competente Soprintendenza;

13) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e del rinnovo, verrà preventivamente verificata la regolarità contributiva dei soggetti richiedenti.

3. di modificare l'art. 6 come segue:

1) Non è consentita l'installazione di "dehors" a servizio di stabilimenti balneari, su aree in concessione;

2) Il "dehor" non deve creare intralcio alle fermate del TPL;

3) I "dehors" collocati sui marciapiedi dovranno consentire il flusso pedonale ai sensi del D.LGS 285/92 (Nuovo Codice della Strada), del DM 6792/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DPR 503/96 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). Limitatamente alle occupazioni realizzate esclusivamente lungo Viale Italia sarà consentita solamente l'installazione di strutture ombreggianti leggere, di facile rimozione e non infisse al suolo;

4) Nei casi in cui l'attività commerciale richiedente si affacci su un marciapiede di dimensioni ridotte, al fine di garantire il transito pedonale (art.6 comma 3), è consentito dislocare il "dehor" su aree pedonali, di sosta e/o di parcheggio libere non accostate o direttamente adiacenti il fabbricato, (nel rispetto del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 -Codice della Strada- e ss.mm.ii. e dal relativo D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.), previa acquisizione del parere della Polizia Locale ed a seguito dell'autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali competenti;

5) Occupazione di Parcheggi:

- Per quanto riguarda specificatamente il Viale Italia, non sarà possibile posizionare "dehors", fatta eccezione per particolari eventi, chiusura/pedonalizzazione, ecc.;

- La sottrazione all'uso pubblico delle aree antistanti i locali e destinate a parcheggio a pagamento, è soggetta alla corresponsione, per ciascuno degli stalli di sosta occupati, degli importi stabiliti per l'anno di riferimento;

6) I "dehors" non possono essere previsti su sede stradale soggetta a divieto di sosta;

7) Il limite di larghezza del “dehor” deve rispettare l’ampiezza della facciata dell’edificio dell’attività commerciale richiedente. Sarà possibile estendere l’occupazione oltre i limiti precedentemente indicati, a condizione che i titolari degli esercizi immediatamente adiacenti forniscano il loro espresso assenso, nel rispetto delle misure massime indicate nell’art. 3, comma 7;

8) I “dehors” non devono creare impedimento al funzionamento ed alla manutenzione delle reti tecnologiche né essere di intralcio al deflusso delle acque meteoriche. Per garantire il deflusso delle acque superficiali la pavimentazione del “dehor” deve essere rialzata di almeno 10 cm dal piano stradale;

9) In ogni caso deve essere garantito al gestore del S.I.I. l’accesso alle caditoie della fognatura per attività di manutenzione, anche ordinarie;

10) Nelle aree porticate i “dehors” non possono prevedere elementi di copertura (art.7);

11) Lo sviluppo in verticale delle strutture temporanee non deve interferire con la presenza di aperture nell’edificio adiacente, quali finestre o prese d’aria né con apparati tecnici quali condizionatori;

12) Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito in particolare ai mezzi di trasporto pubblico e ai mezzi di soccorso, non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l’utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di permesso;

13) I “dehors” devono essere realizzati in conformità alla normativa vigente sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili;
l’Assessore Panzini presenta il seguente emendamento all’art. 6 comma 13 da dove si stralcia l’espressione “salvo impossibilità tecniche comprovate dal tecnico abilitato che redige la domanda”;

14) Nel caso di strutture posizionate sulla carreggiata non deve essere prevista alcuna entrata e/o uscita direttamente sulla strada. Altresì dovranno essere adeguatamente delimitate, in modo da garantire l’incolumità dei fruitori, e segnalate, in particolar modo nelle ore notturne;

4. di modificare l’art. 9 come segue:

1) In caso di violazioni accertate dal Comando di Polizia Locale (o di altri Uffici Comunali competenti), per occupazioni della sede stradale in assenza di autorizzazione o senza ottemperare alle relative prescrizioni in essa contenute, saranno elevate sanzioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n° 285/92 - C.d.S.

2) Per la violazioni di tutte le altre disposizioni contenute nel presente regolamento saranno elevate sanzioni ai sensi dell’art 7/bis del D.Lgs. 267/200 per un importo da 25 euro a 500 euro.

3) Per l’occupazione abusiva della sede stradale, senza autorizzazione di cui al presente Regolamento, il titolare dell’esercizio deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. Ove il trasgressore non provveda entro 15 gg dalla notifica, l’Amministrazione Comunale può procedere alla rimozione, addebitandone i costi al titolare dell’attività.

4) L’autorizzazione può essere **sospesa** per i seguenti motivi:

- mancanza di manutenzione (stato di degrado, incuria o mancanza di condizioni igienico-sanitarie);

- riscontro di difformità rispetto al “progetto” autorizzato.

5) L’autorizzazione può essere **revocata** per i seguenti motivi:

- disturbo della quietà pubblica (accertato da organo competente);

- reiterazione delle condizioni di cui all’art. 9 comma 3;

- mancato pagamento dei tributi comunali dovuti.

5. di approvare l'allegato regolamento con le modifiche sopra proposte:

6. Di dare atto che la modifica di cui sopra entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sull'Albo Pretorio del Comune di Ladispoli;

7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia.

Continuazione di seduta del Consiglio Comunale del 16 dicembre 2021 ore 21:05 in videoconferenza;

Presiede la seduta l'Avv. Maria Antonia Caredda;

Verbalizza il Segretario Generale Susanna Calandra;

Sono presenti n.19 (diciannove) Consiglieri, assenti i Consiglieri , Ardita, Cavaliere Palermo, Trani, Forte e Rossi, come da verbale conservato agli atti della Segreteria Generale;

Il Presidente passa al secondo punto all'ODG avente per oggetto: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE INSTALLAZIONI ESTERNE A CORREDO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 30/01/2018.**

Relaziona l'Assessore Panzini;

Escono i Consiglieri Ciampa, Loddo, De Lazzaro, esce Martello e poi rientra, rientra De Lazzaro, esce Marchetti, sono presenti n.16 (sedici) Consiglieri, assenti i Consiglieri , Ardita, Cavaliere Palermo, Trani, Forte ,Rossi, Ciampa, Loddo e Marchetti;

L'Assessore Panzini presenta un emendamento all'art. 6, comma 13;

Il Presidente sottopone l'emendamento a votazione;

- Consiglieri Presenti 16
- Consiglieri Votanti 16
- Voti Favorevoli 16
- Voti Contrari 0
- Astenuti 0

Pertanto, all'unanimità;

IL CONSIGLIO APPROVA

Il Presidente sottopone votazione la proposta di delibera emendata;

- Consiglieri Presenti 16
- Consiglieri Votanti 14
- Voti Favorevoli 12
- Voti Contrari 2 (De Lazzaro e Martello)
- Astenuti 2 (Ascani e Loddo)

Pertanto;

IL CONSIGLIO APPROVA

Terminati i lavori del Consiglio il Presidente chiude la seduta alle ore 23:15;

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti, sono allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Maria Antonia Caredda
(atto sottoscritto digitalmente)

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Susanna Calandra
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA II - SETTORE II - POLITICHE ENTRATE, SERVIZI INFORMATICI, PARTECIPATE, SUAP

UFFICIO III - SUAP, COMMERCIO

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE INSTALLAZIONI ESTERNE A CORREDO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.del

AGGIORNATO A DICEMBRE 2021

ARTICOLO 1
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante installazioni esterne a corredo di attività commerciali, d'ora in poi denominate "dehors", stagionali o continuativi, con la finalità di riqualificare il paesaggio urbano, valorizzare l'immagine della città e disciplinare le attività commerciali.
- 2) Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.
- 3) La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile:
 - alle aree private con servitù di uso pubblico.
 - all'occupazione di aree di proprietà privata di pertinenza di pubblico esercizio, ancorché non costituite come servitù di pubblico passaggio.
- 4) Il Regolamento stabilisce i criteri di inserimento ambientale, nonché le procedure di inserimento dell'autorizzazione e del relativo rinnovo.
- 5) I "dehors" possono essere di 2 tipi:
 - **stagionali**, per un periodo complessivo non superiore a 180 gg l'anno;
 - **continuativi**, per un periodo complessivo non superiore ad 1 anno (solare).
- 6) Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa situate sul Viale Italia, Piazza Martini Marescotti e Piazza della Vittoria, non possono essere autorizzate a collocare al di fuori del proprio esercizio espositori merci.
I laboratori artigianali alimentari di cui alla Legge 8 agosto n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) e s.m.i., potranno essere autorizzati ad occupare spazi esterni all'esercizio esclusivamente mediante la collocazione di sedute, con espresso divieto di servizio assistito.
Tutte le altre tipologie di attività non potranno essere oggetto di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONE DI "DEHORS"

- 1) Per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili o facilmente rimovibili realizzati rispettando le prescrizioni di seguito descritte, con particolare attenzione all'inserimento nel contesto urbano e paesaggistico, sullo spazio pubblico o come descritto dall'art. 1 comma 3 del presente Regolamento;
- 2) L'allestimento del "dehor" è realizzato mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura ed altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici consentiti in via ordinaria e sono descritti negli articoli successivi del presente Regolamento e dall'allegato A;
- 3) L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti nel presente Regolamento può essere consentito esclusivamente previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un progetto valutato positivamente, in base a criteri di

qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano. La collocazione dei “dehors” non dovrà in alcun caso arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale e dovranno essere rispettate le norme a tutela dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

ARTICOLO 3

PROCEDURA DI RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE

- 1) Al fine del rilascio dell’autorizzazione ad occupare suolo pubblico i titolari dei pubblici esercizi hanno l’obbligo di presentare al competente uffici (SUAP), in via telematica:
 - planimetria in scala non inferiore ad 1:100 con l’individuazione della superficie richiesta nonché l’indicazione di tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare sul suolo pubblico;
 - planimetria in scala non inferiore ad 1:50 con la definizione dei colori, dei materiali ed i dettagli tecnico-architettonici;
 - documentazione grafica , fotografica (minimo 4 foto *ante-operam*), foto-inserimenti, simulazioni (*rendering*) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi impianti ed oggetti;
 - Nulla Osta del proprietario o amministratore dell'area (nel caso in cui l'area sia privata, ma gravata da servitù di uso pubblico);
 - Nulla Osta del proprietario o amministratore dello stabile (nel caso in cui il “dehor” sia a contatto con uno o più edifici);
 - Espresso assenso del titolare e del gestore, se diverso, degli esercizi immediatamente adiacenti nel caso in cui l'interessato intenda richiedere una occupazione che si estenda oltre i limiti della facciata dell'edificio di propria pertinenza;
 - Copia del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di somministrazione;
 - Copia del pagamento dei Diritti di segreteria come meglio indicati nell'art. 4;
 - Polizza fidejussoria del valore di 1.500 € per superfici fino a 30 mq, con incremento di 50,00 € per ogni mq aggiuntivo, da produrre prima del rilascio del titolo abilitativo. Qualora richiesto dalla Compagnia assicurativa l'Ufficio preposto provvederà al rilascio di apposita attestazione dell'importo del valore assicurato.;
- 2) L’istanza, pervenuta telematicamente al SUAP, sarà trasmessa, secondo le stesse modalità, agli uffici comunali competenti (Ufficio LL.PP-S.I.I., Ufficio Urbanistica, Comando di Polizia Locale ed eventuali altri uffici/enti che potrebbero essere coinvolti di volta in volta) a cura del SUAP. I pareri sono resi dai succitati uffici, per rispettiva competenza;
Qualora l’occupazione consista nel mero posizionamento di tavoli, sedie ed ombrelloni ovvero espositori merci, senza l’installazione di alcun manufatto, la relativa documentazione verrà trasmessa, sempre a cura del SUAP, esclusivamente al Comando P.L. per il rilascio del parere di competenza;
- 3) Il SUAP, ottenuti i pareri richiesti, acquisisce l’attestazione di avvenuta stipula della polizza fideiussoria e procede al rilascio dell’autorizzazione per il periodo richiesto. Il pagamento dei tributi comunali dovuto deve avvenire entro e non oltre 30 gg dal rilascio dell’autorizzazione all’occupazione. Trascorso detto periodo senza che venga prodotto il corretto pagamento, l’autorizzazione verrà revocata e, pertanto, qualsiasi ulteriore occupazione sarà considerata abusiva, con obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi. I tributi comunali sono comunque dovuti dalla data di rilascio dell’autorizzazione al momento della revoca della stessa;
- 4) Ai sensi di legge, la TOSAP, se di importo superiore ad € 258,00 annuali, può essere

corrisposta in 4 rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 Luglio, la rateizzazione può essere effettuata in 2 rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di Dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 Dicembre, alla data della cessazione medesima;

- 5) Il SUAP provvede, altresì, a richiedere, ove dovuti, ulteriori pagamenti di imposte e/o tasse entro lo stesso termine di cui al punto 3;
- 6) L'istanza per l'installazione ex-novo o per il rinnovo dei "dehors" (previo pagamento telematico dell'imposta di bollo), deve essere presentata rispettando i seguenti tempi:
 - entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'installazione esterna, per i "dehors" **continuativi**;
 - almeno 45 gg prima dell'installazione per i "dehors" **stagionali**.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata dopo il 31 ottobre, o in corso d'anno per cui si chiede l'autorizzazione, anche se formalmente diretta al posizionamento di "dehors" **continuativi**, ai soli fini di concessione di occupazione di suolo pubblico sarà esaminata d'ufficio come richiesta di natura stagionale. In tal caso, il soggetto sarà invitato a dichiarare il periodo temporale di occupazione e, dopo il rilascio di parere positivo, a corrispondere il pagamento della tariffa prevista per l'occupazione di suolo pubblico stagionale vigente ed a presentare la polizza fideiussoria;

- 7) Il SUAP informerà tutti gli uffici comunali coinvolti, ciascuno per le proprie competenze, del rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento dei "dehors";
- 8) La concessione di occupazione di suolo pubblico avrà durata massima di 1 anno. La superficie del "dehor" non può essere superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, per una superficie massima di 100 mq per le installazioni su suolo pubblico. In talune situazioni (aree pedonali, piazze, ampi marciapiedi, ecc), valutate singolarmente dagli Uffici Comunali competenti, lo spazio concesso può essere incrementato massimo del 30%, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di Codice della Strada, sicurezza, igiene urbana e governo del territorio.

Per i "dehors" collocati su suolo privato la superficie massima realizzabile è di 150 mq, non si applica la prescrizione per cui il "dehor" non può superare il 100% della superficie di pubblico esercizio esistente. In talune situazioni (aree pedonali, piazze, ampi marciapiedi, terrazze ecc), valutate singolarmente dagli Uffici Comunali competenti, lo spazio concesso può essere incrementato fino all'occupazione del 50 % dell'intera area disponibile, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di Codice della Strada, sicurezza, igiene urbana e governo del territorio;

- 9) L'autorizzazione per il posizionamento dei "dehors", così come per i titoli di rinnovo, vengono rilasciati con la clausola che, qualora si verifichi la necessità per l'Ente di intervenire sul suolo pubblico (manutenzione ordinaria/straordinaria, riqualificazione, ecc), il titolare dell'esercizio deve provvedere alla rimozione del "dehor", a proprie spese, senza avanzare diritti di risarcimento danni;
- 10) L'**istanza di rinnovo** deve essere richiesta per via telematica al SUAP, con le tempistiche di cui al punto 6, allegando la seguente documentazione:
 - dichiarazione del titolare dell'esercizio pubblico, attestante la conformità del "dehor" rispetto alla concessione rilasciata
 - min. N°4 foto a colori rappresentanti la situazione attuale
 - documentazione attestante i regolari pagamenti di canoni/tributi relativi al "dehor" - non

saranno rilasciati titolo autorizzativi ai richiedenti che non risultino in regola con i pagamenti; il titolare dovrà anzi provvedere alla rimozione a proprie spese del “dehor”.

Per il rinnovo, il SUAP trasmette la documentazione agli uffici competenti di cui al comma 2, i quali entro 10 gg devono comunicare eventuali variazioni rispetto al rilascio del provvedimento originario. Trascorso tale termine, senza ricevere alcun dissenso, il SUAP può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione;

- 11) Trascorso il periodo di validità del titolo autorizzativo, il titolare del pubblico esercizio deve provvedere a proprie spese alla rimozione del “dehor”, ripristinando lo stato originario dei luoghi;
- 12) Per la collocazione di “dehors” nelle zone con presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio), il richiedente dovrà ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo. In tal caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice. Quanto sopra salvo diversi accordi o protocolli tra l'Amministrazione e la Competente Soprintendenza;
- 13) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e del rinnovo, verrà preventivamente verificata la regolarità contributiva dei soggetti richiedenti

ARTICOLO 4 **DIRITTI DI ISTRUTTORIA**

1. Per il rilascio di autorizzazione all'installazione e per richiesta di rinnovo di “dehors” sono dovuti i seguenti diritti di istruttoria:
 - **stagionali**, per un periodo complessivo non superiore a 180 gg l'anno = € 100,00;
 - **continuativi**, per un periodo complessivo non superiore ad 1 anno (solare) = € 200,00.
2. Per il rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico soli tavoli e sedie ovvero espositori merci, senza l'installazione di alcun manufatto, sono dovuti i seguenti diritti di istruttoria:
 - **stagionali**, per un periodo complessivo non superiore a 180 gg l'anno = € 70,00;
 - **continuativi**, per un periodo complessivo non superiore ad 1 anno (solare) = € 100,00

ARTICOLO 5 **ARREDI e PERIMETRO DEL “DEHORS”**

- 1) Gli arredi e le componenti elencati nell'art. 7 e nell'allegato A, vanno posizionati all'interno del perimetro di “dehors” individuato in sede di autorizzazione;
- 2) Nel caso in cui taluni arredi (tavoli e relative sedute) vengano posizionati al di fuori del suddetta area autorizzata a “dehors”, vigono le seguenti prescrizioni:
 - In termini di decoro urbano: tavoli e sedute vanno allineati su un unico lato del marciapiede/area pedonale interessata. Ove sia possibile, è preferibile prediligere l'accostamento al “dehor” stesso.
Il posizionamento deve comunque rispettare forme geometriche definite e rispettare le norme di cui ai successivi artt. 6-7-8 del presente Regolamento e dell'allegato A;
 - In termini di tariffazione: la TOSAP verrà calcolata sull'intera superficie di occupazione del suolo pubblico (data dalla sommatoria dei mq per il “dehor” e per l'area occupata con tavoli e sedute).
- 3) In sede di richiesta (art.3 comma 1) va specificata esplicitamente l'intenzione di cui al comma 2 dell'art. 5. Nel caso in cui questa non venga espressamente indicata durante la

procedura di autorizzazione per il posizionamento di “dehors”, va effettuata una nuova istanza che seguirà l’iter così come dall’art.3 del presente Regolamento;

- 4) Nel caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente articolo, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le sanzioni di cui all’art. 9 del presente Regolamento.

ARTICOLO 6

LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PER I “DEHORS”

- 1) Non è consentita l'installazione di “dehors” a servizio di stabilimenti balneari, su aree in concessione;
- 2) Il “dehor” non deve creare intralcio alle fermate del TPL;
- 3) I “dehors” collocati sui marciapiedi dovranno consentire il flusso pedonale ai sensi del D.LGS 285/92 (Nuovo Codice della Strada), del DM 6792/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DPR 503/96 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) Limitatamente al Viale Italia sarà consentita solamente l'installazione di strutture ombreggianti leggere, di facile rimozione e non infisse al suolo;
- 4) Nei casi in cui l’attività commerciale richiedente si affacci su un marciapiede di dimensioni ridotte, al fine di garantire il transito pedonale (art.6 comma 3), è consentito dislocare il “dehor” su aree pedonali, di sosta e/o di parcheggio libere non accostate o direttamente adiacenti il fabbricato, (nel rispetto del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 -Codice della Strada- e ss.mm.ii. e dal relativo D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.), previa acquisizione del parere della Polizia Locale ed a seguito dell’autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali competenti;
- 5) Occupazione di Parcheggi:
 - Nel caso in cui il “dehor” venga posizionato su stalli di sosta, nelle aree identificate come di 1° categoria dal Regolamento TOSAP (Centro Storico), le autorizzazioni potranno essere consentite per l'occupazione di massimo n°2 stalli per i parcheggi in linea e di massimo n°3 stalli per i parcheggi a pettine;
 - Per quanto riguarda specificatamente il Viale Italia, non sarà possibile posizionare “dehors”, fatta eccezione per particolari eventi, chiusura/pedonalizzazione, ecc.;
 - La sottrazione all'uso pubblico delle aree antistanti i locali e destinate a parcheggio a pagamento, è soggetta alla corresponsione, per ciascuno degli stalli di sosta occupati, degli importi stabiliti per l'anno di riferimento;
- 6) I “dehors” non possono essere previsti su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- 7) Il limite di larghezza del “dehor” deve rispettare l’ampiezza della facciata dell’edificio dell’attività commerciale richiedente. Sarà possibile estendere l'occupazione oltre i limiti precedentemente indicati, a condizione che i titolari degli esercizi immediatamente adiacenti forniscano il loro espresso assenso, nel rispetto delle misure massime indicate nell’art. 3, comma 7;
- 8) I “dehors” non devono creare impedimento al funzionamento ed alla manutenzione delle reti tecnologiche né essere di intralcio al deflusso delle acque meteoriche. Per garantire il deflusso delle acque superficiali la pavimentazione del “dehor” deve essere rialzata di almeno 10 cm dal piano stradale;
- 9) In ogni caso deve essere garantito al gestore del S.I.I. l'accesso alle caditoie della fognatura per attività di manutenzione, anche ordinarie;
- 10) Nelle aree porticate i “dehors” non possono prevedere elementi di copertura (art.7);

- 11) Lo sviluppo in verticale delle strutture temporanee non deve interferire con la presenza di aperture nell'edificio adiacente, quali finestre o prese d'aria né con apparati tecnici quali condizionatori;
- 12) Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito in particolare ai mezzi di trasporto pubblico e ai mezzi di soccorso, non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di permesso;
- 13) I "dehors" devono essere realizzati in conformità alla normativa vigente sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte dal tecnico abilitato che redige la domanda;
- 14) Nel caso di strutture posizionate sulla carreggiata non deve essere prevista alcuna entrata e/o uscita direttamente sulla strada. Altresì dovranno essere adeguatamente delimitate, in modo da garantire l'incolumità dei fruitori, e segnalate, in particolar modo nelle ore notturne.

ARTICOLO 7

ARREDI ED ELEMENTI DEI "DEHORS" – vedi allegato A

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati in città quali panchine, fioriere, cestini, ecc. non possono essere ricompresi all'interno dell'area destinata a "dehors".

Essendo questi ultimi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Gli elementi costituenti i "dehors" sono classificati come di seguito indicato:

- 1) Arredi: tavoli, sedie, poltroncine e panche.
E' necessaria una continuità fra i materiali, colori e l'ambiente circostante;
- 2) Delimitazioni orizzontali – pedane.
La pedana non deve essere più alta di 20 cm dal livello del terreno, non deve creare barriere architettoniche e rispettare il regolare deflusso delle acque;
- 3) Elementi di copertura e riparo: ombrelloni, tende, strutture a gazebo, altro. Il colore ed il materiale di questi elementi devono essere in sintonia con i fabbricati adiacenti;
- 4) Elementi di delimitazione verticale: fioriere, paravento e pannelli.
Le fioriere devono essere posizionate all'interno del perimetro autorizzato;
- 5) Elementi vari ed attrezzature: stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta dei rifiuti, elementi di sostegno dei menù e bacheche.

Per tutto ciò che concerne materiali, colori e caratteristiche tecnico-strutturali, si fa riferimento all'allegato A del presente Regolamento.

ARTICOLO 8

MANUTENZIONE E CONDIZIONE DI UTILIZZO DEI "DEHORS"

- 1) Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali;
- 2) Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-

- sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio;
- 3) E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio all'escussione della polizza fideiussoria, quindi alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate. Se necessario verranno addebitate a carico dell'esercente ulteriori spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità;
 - 4) Il "dehor" osserva l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e non può essere utilizzato per lo svolgimento di attività diverse da quelle autorizzate. Non è consentita l'installazione di attrezzature per cottura dei cibi, di apparecchi per gioco/intrattenimento, né cartellonistica o materiale pubblicitario;
 - 5) Sugli elementi componenti i "dehors" sono ammessi soltanto messaggi pubblicitari propri dell'esercizio commerciale, ovvero il nome e la tipologia cui l'esercizio appartiene. Gli elementi pubblicitari devono recare caratteri alfanumerici che per colore, dimensione e stile siano coerenti con il "dehor" e il contesto architettonico e/o monumentale circostante. Non sono ammessi messaggi pubblicitari luminosi per luce diretta. Non sono ammessi messaggi di terzi. I "dehors" all'interno del centro storico devono rispettare scrupolosamente la normativa urbanistica e di dettaglio vigente. La pubblicità dovrà essere autorizzata con separato atto ai sensi del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni e Pubblicità;
 - 6) Per i "dehors" senza struttura portante, i tavoli le sedie e gli ombrelloni devono essere rimossi, o accantonati dinanzi il pubblico esercizio, nel giorno e negli orari di chiusura;
 - 7) Nel caso in cui il posizionamento del "dehor" abbia provocato danni all'illuminazione, al verde ed altre proprietà pubbliche, questi dovranno essere sanati a cura del proprietario dell'attività.

ARTICOLO 9

SANZIONI E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) In caso di violazioni accertate dal Comando di Polizia Locale (o di altri Uffici Comunali competenti), per occupazioni della sede stradale in assenza di autorizzazione o senza ottemperare alle relative prescrizioni in essa contenute, saranno elevate sanzioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n° 285/92 - C.d.S..
- 2) Per la violazioni di tutte le altre disposizioni contenute nel presente regolamento saranno elevate sanzioni ai sensi dell'art 7/bis del D.Lgs. 267/200 per un importo da 25 euro a 500 euro.
- 3) Per l'occupazione abusiva della sede stradale, senza autorizzazione di cui al presente Regolamento, il titolare dell'esercizio deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. Ove il trasgressore non provveda entro 15 gg dalla notifica, l'Amministrazione Comunale può procedere alla rimozione, addebitandone i costi al titolare dell'attività.
- 4) L'autorizzazione può essere **sospesa** per i seguenti motivi:
 - mancanza di manutenzione (stato di degrado, incuria o mancanza di condizioni igienico-sanitarie).
 - riscontro di difformità rispetto al "progetto" autorizzato.
- 5) L'autorizzazione può essere **revocata** per i seguenti motivi:
 - disturbo della quietà pubblica (accertato da organo competente);
 - reiterazione delle condizioni di cui all'art. 9 comma 3;
 - mancato pagamento dei tributi comunali dovuti.

ARTICOLO 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione. Da tale data deve intendersi abrogata qualsiasi disposizione previgente in contrasto con esso;
- 2) Tutte le attività commerciali che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno in essere una concessione all'occupazione di suolo pubblico e/o l'autorizzazione per il posizionamento delle installazioni esterne, dovranno adeguarsi entro e non oltre il **31/12/2018** alla disciplina sancita dal presente Regolamento e dall'Allegato A, **previa presentazione di istanza di rinnovo.**
- 3) Le attività commerciali che hanno posizionato installazioni esterne che non siano conformi alle disposizioni previgenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, **dovranno presentare nuova istanza;**
- 4) Eventuali modifiche apportate, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare nelle materie richiamate nel Regolamento stesso, modificano e/o integrano automaticamente le presenti norme, senza la necessità immediata di procedere ad apportare cambiamenti al medesimo;
- 5) Oltre la data del **31/12/2019**, (come modificato con D.C.C. n. 15 dell'01/04/2019) tutte le occupazioni di suolo pubblico con installazioni esterne non conformi alle suddette norme saranno ritenute illegittime e di conseguenza decadute.